

## REGIME DEI LAVORATORI «IMPATRIATI» – PROROGA PER UN ULTERIORE QUINQUENNIO: CONSEGUENZE IN CASO DI OMESSO/CARENTE VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI

### Risposte Agenzia Entrate a Interpelli n. 383 del 18.07.2022 e nn. 372/371 del 12.07.2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con le risposte in commento, fornisce importanti chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti dall'omesso o carente versamento degli importi dovuti per accedere alla proroga per un ulteriore quinquennio dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia (cd. regime dei lavoratori «impatriati»).
- ✓ La citata proroga si applica ai lavoratori con almeno un figlio minore o a carico e a quelli che diventino proprietari di almeno un immobile residenziale in Italia successivamente al trasferimento in detto Paese o nei dodici mesi precedenti allo stesso. Negli ulteriori cinque anni i redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) prodotti in Italia da lavoratori che qui vi trasferiscono la residenza sono assoggettati a tassazione solamente per il 50% del relativo ammontare (10% per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico).
- ✓ Possono beneficiare della proroga, per effetto della Legge n. 178/2020, a partire dal 1° gennaio 2021, (anche) coloro che siano stati iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Ue, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31.12.2019 risultano beneficiari del regime per i lavoratori impatriati (ex art. 16, D. Lgs. 147/2015).
- ✓ A tal fine, è richiesto il versamento di un importo pari al 10% (5% in taluni casi) dei redditi agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, versamento da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione e, in caso di conclusione dello stesso il 31 dicembre 2020, nel termine del 30 agosto 2021.
- ✓ L'Agenzia, al riguardo, nelle citate risposte, si è espressa ritenendo che l'omesso o carente versamento degli importi dovuti nei termini previsti precluda l'applicabilità del beneficio fiscale in parola dal momento che la norma (art. 5, co. 2-*bis*, D.L. 34/2019) lo richiede espressamente. Ad avviso dell'Agenzia, inoltre, non è ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso ma resta in ogni caso ferma la possibilità di chiedere la restituzione di quanto versato.

